

# ACCORDO QUADRO

<b>OGGETTO</b>	ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEI PROGETTI DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVI ED ESECUTIVI E DI SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE DEI PROGETTI PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE NELLA DISPONIBILITA’ CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA
----------------	--

<b>STAZIONE APPALTANTE</b>	<i>Città Metropolitana di Genova</i>
----------------------------	--------------------------------------

<b>RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DELL’ACCORDO QUADRO</b>	<i>Ing. Davide Nari</i>
<b>RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA</b>	<i>Dott.ssa Norma Tombesi</i>

<b>SOMMARIO</b>	
	<i>pagina</i>
1. Riferimenti normativi.....	2
2. Oggetto e Luogo di esecuzione dell’Accordo Quadro.....	2
3. Descrizione sommaria dei servizi di verifica e supporto al Responsabile Unico del Procedimento.....	3
4. Validità ed Efficacia dell’Accordo Quadro.....	3
5. Importo del corrispettivo posto a base di gara.....	4
6. Referente dell’Accordo Quadro.....	4
6.1. Referente dell’appaltatore.....	4
6.2 Referente della Stazione Appaltante.....	5
7. Garanzia Definitiva.....	5
7.1. Cauzione definitiva sull’Accordo Quadro.....	5
7.2. Cauzione definitiva sui Contratti Derivati.....	6
7.3 Disciplina Comune.....	6
8. Polizza di Responsabilità civile professionale.....	6
9. Sistema di monitoraggio dell’Accordo Quadro e controllo dei contratti derivati.....	7
10. Risoluzione dell’Accordo Quadro.....	7
11. Recesso.....	7

SOMMARIO	
	<i>pagina</i>
12. Diffida ad Adempiere.....	8
13. Clausole Risolutive.....	8
14. Effetti della Risoluzioni e del Recesso .....	8
15. Divieto di Cessione del Contratto .....	9
16. Misure anticorruzione .....	9
17. Tutela della riservatezza.....	10
18. Spese Contrattuali .....	11
19. Clausole Finali .....	12
20. Foro competente .....	12

## 1. Riferimenti normativi

La Città Metropolitana di Genova ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 lett. d) ed i) del Testo Unico sugli Enti Locali, 18 agosto 2000 n. 267 e dell' art. 1, comma 16, legge 7 aprile 2014 n. 56 ha competenza in materia di edilizia scolastica relativamente all'istruzione secondaria su tutto il territorio della Città Metropolitana di Genova.

In materia di lavori pubblici, la Città Metropolitana di Genova, quale stazione Appaltante, nei contratti relativi ai lavori, è tenuta alla verifica preventiva degli elaborati progettuali ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e alla validazione degli stessi.

## 2. Oggetto e Luogo di esecuzione dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è un contratto normativo con la finalità di fissare le clausole contrattuali da applicare come vincolanti per gli appalti da aggiudicare durante il periodo di vigenza contrattuale. L'operatore economico, con la stipulazione dell'Accordo Quadro si impegna ad accettare, alle condizioni e al corrispettivo stabilito dall'Accordo Quadro, gli ordinativi di servizio relativi agli appalti che saranno ad essa affidati.

La presente procedura **da aggiudicare ad un UNICO OPERATORE ECONOMICO** ha per oggetto la conclusione di un Accordo Quadro volto a definire le condizioni generali per la successiva stipula di Contratti Derivati (Ordini di Servizio) **concernenti il servizio di verifica e supporto alla validazione degli elaborati progettuali** relativi ad interventi la cui progettazione sia stata svolta internamente all'Amministrazione o da altri professionisti su incarico esterno ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 50/2016,

Conseguentemente, con la conclusione dell'Accordo Quadro, l'operatore economico contraente si obbliga ad assumere tutti i servizi che saranno successivamente richiesti in base all'Accordo Quadro ed a realizzarli alle clausole ivi previste.

L'operatore economico ha l'obbligo di mettere in atto e mantenere per tutto il periodo i servizi di verifica e supporto alla validazione degli elaborati progettuali che saranno richiesti in base all'Accordo Quadro e alle clausole ivi previste.

Il luogo di esecuzione comprende tutto il territorio della Città Metropolitana di Genova.

L'operatore economico ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni servizio richiesto venga effettuato a regola d'arte entro il termine stabilito da capitolato per la tipologia di appartenenza.

### **3. Descrizione sommaria dei servizi di verifica e supporto al Responsabile Unico del Procedimento oggetto dell'Accordo Quadro**

Come meglio specificato nel Capitolato Speciale prestazionale e descrittivo **l'attività di verifica e di supporto alla validazione del Responsabile Unico del Procedimento** consistono nell'accertare la rispondenza delle soluzioni progettuali alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche previste e, laddove presenti, contenute nelle fasi progettuali precedenti, nonché la loro conformità alla normativa vigente e la rispondenza degli elaborati progettuali alle prescrizioni contrattuali contenute all'interno dei disciplinari d'incarico dei progettisti e del capitolato d'onere ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Le attività di verifica e supporto al RUP oggetto dell'Accordo Quadro riguardano gli elaborati progettuali di appalti di lavori con riferimento alle categorie di cui al DM 17/06/2016 individuate nella Tabella A della Relazione tecnica- illustrativa.

### **4. Validità ed Efficacia dell'Accordo Quadro**

L'Accordo Quadro, considerato il processo di attivazione del contratto e le caratteristiche del servizio oggetto di affidamento, ha una durata di 36 (trantasei) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione, fatto salvo l'anticipato esaurimento dell'importo contrattuale.

Alla scadenza del contratto lo stesso si intenderà cessato senza preavviso da parte della Città Metropolitana di Genova.

Dopo la scadenza del suddetto termine non potranno più essere stipulati contratti derivati, essendo consentito solamente il completamento dei servizi per i quali i contratti derivati sono stati sottoscritti in precedenza e in tal caso il termine sarà prorogato limitatamente al tempo necessario previsto per l'ultimazione dei servizi richiesti.

L'Accordo quadro cesserà la sua validità e si riterrà comunque concluso anche nel caso in cui, pur non essendo scaduto il termine previsto, sarà stato raggiunto l'importo massimo di spesa, senza che l'Affidatario abbia nulla a pretendere per questa eventualità.

In ogni caso il contratto derivato non può avere durata superiore ai 12 (mesi) successivi alla scadenza dell'Accordo Quadro; la previsione di ultrattività è motivata dalla durata del processo di attivazione del contratto derivato, dalla prospettiva di efficientamento dell'appalto e dalla complessità della attività di verifica prevista.

E' prevista, ai sensi dell'articolo 106 comma 11, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la proroga dei contratti derivati per il tempo necessario, non superiore a 12 mesi, all'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento di un nuovo contratto e al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario in tutti i casi di cessazione dell'efficacia, a qualsiasi titolo, dell'Accordo Quadro e/o dei contratti derivati, o qualora alla scadenza dei contratti derivati non dovessero essere state completate le formalità per un nuovo affidamento di servizi.

## 5. Valore complessivo dell'Accordo Quadro

Il valore complessivo dell'Accordo Quadro è stato determinato tenendo conto delle disposizioni di cui al Decreto ministeriale 17 giugno 2016 – “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” e della previsione di opere/interventi oggetto di progettazione, come da programmazione pluriennale.

In particolare, come dettagliatamente descritto nella Relazione tecnica- illustrativa, l'importo complessivo dell'Accordo Quadro è stato calcolato tenendo conto di:

1. Stima della tipologia e numero di interventi da realizzare;
2. Elenco delle Categorie e ID Opere e la loro relativa incidenza sull'importo del servizio;

Il soggetto aggiudicatario, pertanto, **nulla può pretendere in caso di mancata attivazione dei contratti derivati previsti dall'Accordo Quadro.**

Il valore complessivo stimato dell'Accordo Quadro è fissato in € 700.000,00 oltre IVA ed oneri previdenziali e assistenziali di legge esclusi

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, trattandosi di servizi esclusivamente intellettuali, è pari a € 0,00 Iva.

**Tale stima non è in alcun modo impegnativa e vincolante per la Stazione Appaltante nei confronti dell'aggiudicatario e sottoscrittorie dell'Accordo Quadro.**

Il corrispettivo dei singoli contratti derivati è determinato con le modalità di cui all'art. 5 del Capitolato speciale descrittivo prestazionale, a cui verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

Si precisa che il ribasso percentuale che il concorrente è chiamato ad indicare in fase di offerta economica non sarà applicato all'importo dell'Accordo Quadro bensì sarà utilizzato per ribassare la parcella di ogni singolo Contratto Applicativo, calcolata mediante applicazione del D.M. 17 giugno 2016 e ss.ii ai fini della definizione del corrispettivo.

Il valore dell'Accordo Quadro rileva sia ai fini della definizione dei requisiti dei concorrenti, sia ai fini dell'applicazione delle soglie normative comunitarie.

Nei provvedimenti di attivazione dei contratti derivati dovranno essere considerati gli oneri previdenziali e fiscali da calcolarsi sui singoli importi contrattuali.

## 6. Referente dell'Accordo Quadro

### 6.1. Referente dell'appaltatore

Entro dieci giorni antecedenti la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore nomina, per la sua esecuzione **un Referente.** Detta nomina potrà avvenire anche con semplice dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante della società se l'incarico di Referente viene affidato allo stesso rappresentante legale, ad un procuratore generale, oppure ad un procuratore speciale con procura ad hoc.

Resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore per l'operato del suo rappresentante.

Il Referente dell'Accordo Quadro deve essere in possesso delle competenze e dei titoli professionali necessari per lo svolgimento dell'incarico; assicura lo svolgimento delle attività in modo conforme al presente Accordo Quadro, alle Condizioni Generali, al Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale, e all'offerta presentata, nel rispetto delle tempistiche contrattuali, con piena facoltà di gestire le eventuali criticità, problematiche organizzative e varianti ai servizi.

Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza formalizzate in contraddittorio al Referente dell'Accordo si intendono, anche ai fini della decorrenza di termini di decadenza e di prescrizione, direttamente formalizzate all'Appaltatore.

In caso di impedimento del Referente dell'Accordo Quadro ad assicurare lo svolgimento dell'incarico, l'Appaltatore deve tempestivamente individuare un Referente sostituto conferendogli i necessari poteri di rappresentanza; l'avvenuta nomina in sostituzione e la relativa procura devono essere tempestivamente comunicate alla Stazione Appaltante.

È facoltà della Stazione Appaltante chiedere all'Appaltatore la sostituzione del Referente dell'Accordo Quadro sulla base di congrua motivazione.

L'Appaltatore deve rendersi disponibile a partecipare ad incontri convocati dalla Stazione Appaltante, ogni qual volta la stessa lo ritenesse necessario per la gestione dell'Accordo Quadro e dei rapporti discendenti.

Si rinvia a quanto previsto dalle Condizioni generali per quanto attiene l'individuazione delle ulteriori figure contrattuali competenti a rapportarsi con la Amministrazione contraente relativamente alla gestione dei contratti derivati.

## **6.2 Referente della Stazione Appaltante**

Il referente per l'Accordo Quadro per la Stazione appaltante è individuato nel Responsabile Unico del Procedimento dell'Accordo Quadro.

## **7. Garanzia Definitiva**

### **7.1. Cauzione definitiva sull'Accordo Quadro**

Il soggetto Aggiudicatario s'impegna a costituire una garanzia definitiva nella misura del 20% (venti per cento) dell'importo corrispondente alla garanzia calcolata sul valore dell'Accordo Quadro secondo le modalità indicate dall'art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.

La garanzia assicura gli obblighi assunti dall'Appaltatore con il presente Accordo Quadro, e in via residuale gli obblighi specifici relativi all'esecuzione dei contratti derivati.

La garanzia definitiva prestata l'Accordo Quadro ha durata di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, in ragione della durata dell'Accordo Quadro stesso, fissata in trentasei mesi, e della durata massima dei contratti derivati, che non può eccedere i dodici mesi successivi alla scadenza dell'Accordo Quadro.

La garanzia definitiva deve essere adeguata dell'incremento di valore conseguente all'applicazione dall'articolo 106, comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La garanzia a favore della Stazione Appaltante non è soggetta allo svincolo progressivo a misura dell'avanzamento dell'esecuzione; lo svincolo avviene, in un'unica soluzione al termine della validità dell'ultimo dei contratti derivati attivati

## 7.2. Cauzione definitiva sui Contratti Derivati

Con riferimento a ciascun contratto derivato attivato l'Appaltatore costituisce la garanzia definitiva nella misura dell'80% dell'importo corrispondente alla garanzia calcolata sull'importo del contratto derivato attivato secondo le modalità indicate dall'art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La garanzia assicura gli obblighi assunti dall'Appaltatore per effetto dell'attivazione del relativo contratto derivato.

La garanzia definitiva costituita favore dell'Amministrazione contraente è soggetta allo svincolo progressivo a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.

La garanzia definitiva costituita in funzione del contratto derivato ha validità fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore e fino all'avvenuta ultimazione del servizio all'Amministrazione contraente, formalizzata con apposito verbale sottoscritto dalle parti. Lo svincolo ha luogo con l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

In caso di proroga dei contratti derivati, nonché nel caso di attivazione di atti aggiuntivi, e/o di attivazione di servizi analoghi e/o complementari, l'Appaltatore s'impegna ad adeguare la durata e l'importo della cauzione definitiva precedentemente costituita, conformemente alle previsioni dell'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

## 7.3 Disciplina Comune

Le garanzie di cui sopra operano rispettivamente, a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dalla stipula dei Contratti Derivati.

La garanzia definitiva assiste tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore, anche quelle a fronte del cui inadempimento è prevista l'applicazione di penali.

Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione Contraente.

L'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia definitiva prevista per il contratto derivato può costituire motivo di risoluzione dell'Accordo Quadro e preclude l'attivazione del contratto derivato o ne comporta la risoluzione nel caso lo stesso sia in corso di esecuzione, fermo restando il risarcimento del danno e l'escussione delle cauzioni prestate in loro favore.

L'Amministrazione Contraente esercita i poteri di escussione sulla garanzia ad esse prestata. La garanzia dovrà espressamente prevedere a favore della Stazione Appaltante e delle Amministrazioni Committenti la possibilità reciproca di richiedere l'escussione delle rispettive garanzie in caso di incapienza, con impegno a trasferirsi le somme introitate.

L'Amministrazione Committente deve comunicare reciprocamente la necessità di svincolo delle garanzie definitive costituite in loro favore con un preavviso minimo di 10 giorni, naturali e consecutivi. Eventuali motivi ostativi allo svincolo devono essere comunicati entro i 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione.

## 8. Polizza di Responsabilità civile professionale

L'affidatario presenta al momento della stipula del contratto apposita polizza assicurativa di responsabilità civile professionale ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 con il massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 a copertura degli errori od omissioni commessi nell'attività di verifica e di

supporto alla validazione inclusa la mancata individuazione di errori progettuali che comportino riprogettazioni o necessità di introdurre varianti in corso d'opera.

## **9. Sistema di monitoraggio dell'Accordo Quadro e controllo dei contratti derivati**

Nel corso della durata dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti derivati, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare monitoraggi periodici sull'andamento dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile l'attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza: a tale fine potrà essergli richiesto l'invio periodico di informazioni riguardanti tra l'altro:

- gli Ordinativi di Servizio ricevuti, completi di: codice CIG, importo, oggetto, data di stipula, termine finale di durata, ecc.;
- altre eventuali informazioni relative all'andamento dell'Accordo Quadro.

## **10. Risoluzione dell'Accordo Quadro**

L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere l'Accordo Quadro nei casi previsti all'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro nei seguenti casi:

- condizioni di cui all'art. 108 comma 1 del D. lgs. 50/2016;
- gravi e ripetute violazioni delle obbligazioni attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale;
- violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- la violazione reiterata degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 con riferimento ai singoli contratti derivati;
- in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme;

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via pec, del Responsabile Unico del Procedimento dell'Accordo Quadro con messa in mora di 15 giorni.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

## **11. Recesso**

La stazione Appaltante può esercitare la facoltà di recesso dai contratti derivati prevista dall'articolo 109 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il Responsabile Unico del Procedimento dell'Accordo Quadro fornisce al Servizio Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova copia del provvedimento con cui viene disposto il recesso, entro e non oltre cinque giorni naturali successivi e consecutivi dalla data di adozione dello stesso.

Il servizio Stazione Unica Appaltante valuta ed eventualmente propone di disporre il recesso dall'Accordo Quadro qualora ne sussistano le condizioni.

## 12. Diffida ad Adempiere

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile, l'Amministrazione Contraente ha ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dallo stesso.

In tutti i casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali o di carenze prestazionali tali da compromettere la funzionalità del servizio, la Stazione Appaltante indipendentemente dall'applicazione delle penali, contesta formalmente, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali.

Il termine può essere abbreviato qualora le circostanze e la natura dell'inadempimento lo richiedano al fine di evitare ulteriori danni.

Qualora l'Appaltatore, entro il termine assegnato, non ottemperi, nè dia riscontro ovvero presenti giustificazioni che non possano essere accolte, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto.

Nel termine sopraindicato l'Appaltatore può fornire giustificazioni all'inadempimento che saranno valutate dalla Stazione Appaltante ai fini dell'esercizio della facoltà di risoluzione.

## 13. Clausole Risolutive

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dall'Accordo Quadro stesso, dalle Condizioni Generali e dal capitolato speciale descrittivo prestazionale.

La risoluzione dell'Accordo Quadro, potrà essere avviata nei seguenti casi:

- A) qualora non sia intervenuta per fatto dell'Appaltatore la sottoscrizione di un contratto derivato;
- B) qualora l'importo delle penali applicate dalla Amministrazione Contraente raggiunga il 10% del valore complessivo dei contratti derivati attivi a partire da un minimo di cinque contratti derivati;
- C) in caso di risoluzione di contratti derivati del valore complessivo superiore al 25% del valore dell'Accordo Quadro;
- D) in caso di cessione del contratto.

Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione dei servizi da parte dell'Appaltatore.

## 14. Effetti della Risoluzioni e del Recesso

L'esercizio della facoltà di recesso per giusta causa dall'Accordo Quadro da parte della Stazione Appaltante comporta lo scioglimento dei vincoli contrattuali derivati. Gli altri casi di recesso unilaterale non inficiano la prosecuzione dei contratti derivati.



La risoluzione dell'Accordo Quadro preclude l'attivazione di nuovi contratti derivati. È facoltà dell'Amministrazione Contraente mantenere i contratti derivati attivi alla data della risoluzione dell'Accordo Quadro, mantenendo a disposizione a titolo di garanzia per la corretta esecuzione delle prestazioni la cauzione definitiva prestata per il contratto derivato

Le incombenze successive alla risoluzione e all'esercizio del diritto di recesso sono regolate, rispettivamente, dall'art. 108, comma 5 e seguenti, e dall'art. 109, comma 3 e seguenti, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento comportano l'escussione della cauzione definitiva, fermo restando, sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida ad adempiere, il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno subito, da identificarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo nelle spese conseguenti all'esecuzione in danno e negli oneri per l'indizione di nuova gara.

Qualora l'importo della garanzia definitiva non risultasse capiente rispetto alla richiesta risarcitoria, la Stazione Appaltante potrà rivalersi su quanto a qualsiasi titolo risultasse dovuto all'Appaltatore fino a regolazione di ogni pendenza.

## 15. Divieto di Cessione del Contratto

L'Accordo Quadro e i contratti derivati non possono essere ceduti, a pena di nullità.

L'Appaltatore è obbligato a fare esplicito divieto ai suoi subappaltatori di cedere a terzi anche quote minime del contratto di subappalto, e rimane comunque responsabile a tutti gli effetti del rispetto di questo divieto nei confronti dell'Amministrazione contraente.

La cessione disposta in violazione del presente articolo è inefficace nei confronti della Città Metropolitana di Genova.

## 16. Misure anticorruzione

L'appaltatore si impegna :

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione approvata con Determinazione del Sindaco Metropolitan n.16/2021 del 18/03/2021, disponibile sul sito SUA al seguente indirizzo: <https://sua.cittametropolitana.genova.it/content/stazione-unica-appaltante>, di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;

- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

- in relazione al presente contratto a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione Appaltante;

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a

conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;

- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il "Codice di comportamento" della Città Metropolitana, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n.16 del 31 gennaio 2014, pubblicato sul sito SUA (al medesimo indirizzo di cui sopra), di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza;

Attraverso il seguente link: <https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/> è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.

## 17. Tutela della riservatezza

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

La Città Metropolitana di Genova, a sensi della normativa sopra citata, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE.

L'Appaltatore si impegna ad applicare integralmente le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2005, al Regolamento UE 679/2016, al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, dal D.P.C.M. 28 aprile 2005 e previste dalle misure minime ICT adottate dalla Città Metropolitana ai sensi della circolare 2/2017 di Agid, nonché tutte le misure necessarie sulla base dei Provvedimenti del Garante in vigore.

L'Appaltatore assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati di cui venga in possesso nell'esercizio del servizio.

Consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dei servizi, anche con modalità informatiche, sono dati personali, anche sensibili e giudiziari, e come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali, l'appaltatore si impegna a:

- a) ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza;
- b) adottare le istruzioni specifiche ricevute per il trattamento dei dati personali e di integrarle nelle procedure già in essere;

- c) relazionare annualmente, a richiesta dell'Amministrazione contraente, sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate;
- d) allertare immediatamente l'Amministrazione contraente in caso di situazioni anomale o di emergenza (data breach);
- e) individuare un responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell'art. 39 del Regolamento UE 679/2016 e a comunicarlo, con nota scritta, all'Amministrazione contraente.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all'esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni del Committente, in alcun modo, i dati, le informazioni e le notizie a cui ha accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'esecuzione del contratto ed ad osservare le specifiche istruzioni eventualmente ricevute dall'Amministrazione contraente.

L'Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori, nonché gli eventuali subappaltatori e i dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, sono vincolati dal segreto, pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non devono, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna a relazionare su richiesta dell'Amministrazione contraente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Responsabile del procedimento in caso di situazioni anomale o di emergenza.

L'Appaltatore manleva la Città Metropolitana da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati, dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei propri collaboratori.

L'Appaltatore può essere chiamato a rispondere dei danni materiali ed immateriali arrecati agli interessati per non aver adempiuto esattamente al Regolamento UE 679/2016, pertanto si impegna al risarcimento di tutti i danni vantati da terzi ai sensi dell'art. 82 del citato Regolamento.

## 18. Spese Contrattuali

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte inclusa l'imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle eventualmente occorse per la procedura di gara sono a carico dell'Appaltatore che, come sopra costituito, vi si obbliga.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell'Amministrazione Contraente.

L'imposta di bollo relativa all'originale dell'Accordo Quadro viene assolta, a cura dell'Amministrazione, in modalità telematica ed in misura forfettaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, n.4, Allegato A della Tariffa, parte prima, al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642. L'imposta di bollo relativa agli allegati digitali all'Accordo Quadro viene assolta, a cura dell'Amministrazione, mediante apposizione dei contrassegni telematici su una copia analogica degli allegati stessi, conservata agli atti dall'Ufficio Contratti.

## 19. Clausole Finali

Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole e che dichiarano quindi di approvarle specificamente e singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti derivati non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti Derivati (o di parte di essi) da parte della Stazione Appaltante non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

## 20. Foro competente

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente accordo e del rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Per tutte le controversie relative ai rapporti instaurati, per effetto del contratto derivato, tra l'Appaltatore e l'Amministrazione contraente, per le quali sia risultato infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Foro esclusivo competente è quello dell'Amministrazione contraente; a tale fine l'Appaltatore elegge domicilio legale nel territorio della stessa Amministrazione.

Allegati:

- Capitolato Generale Descrittivo Prestazionale e relativi allegati;
- Condizioni Generali e relativi allegati;